

DETERMINA N. 263/2022

**SENTENZA DEL TAR PIEMONTE N. 9989/2022 - AUTORIZZAZIONE AL RIMBORSO DELLA SOMMA
DI EURO 5.000,00 VERSATA DA TRENITALIA S.P.A. A SEGUITO DELL'IRROGAZIONE DI
SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DISPOSTA CON DELIBERA N. 107/2016**

il Segretario generale

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- il decreto-legge, 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, ed in particolare, l’art. 37, comma 1, con cui è stata istituita l’Autorità di Regolazione dei Trasporti;
- il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 1371/2007;
- la Comunicazione della Commissione Europea recante gli orientamenti interpretativi relativi al Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (2015/C 220/01);
- il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014 e successive modificazioni;
- il Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014;
- le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità, adottate con delibera n. 49/2017 del 6 aprile 2017;
- la delibera n. 61/2016 del 23 maggio 2016 di approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera dell’Autorità n. 6/2013, del 12 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 10 bis “Atti di spesa” e l’art. 16, comma 1, che prevede che gli impegni di spesa sono assunti dal Segretario generale, salvo l’esercizio della facoltà di delega di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- il bilancio di previsione per il 2022 e pluriennale 2022 – 2024, approvato con delibera dell’Autorità n. 180/2021 del 16 dicembre 2021;
- la delibera n. 107/2016 dell’8 settembre 2016 con cui è stata accertata la violazione, da parte di Trenitalia S.p.A., dell’articolo 18, paragrafo 2, lett. a), del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario ed irrogata, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 17 aprile 2017, n. 70, una sanzione amministrativa pecunaria pari ad Euro 5.000,00;
- la sentenza del Tar Piemonte n. 9989/2022, pubblicata il 15 novembre 2022, con cui è stata annullata la citata delibera n. 107/2016 impugnata da Trenitalia SpA con ricorso n. 4806/2021.

- la nota prot. n. 24627/2022 del 19 novembre 2022 con la quale il dirigente dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni ha fornito indicazioni in relazione alle modalità di esecuzione della sopracitata sentenza.

Rilevato che:

- con riferimento alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000,00 irrogata con la delibera n. 107/2016, Trenitalia S.p.A., in data 23 settembre 2016, ha versato l’importo di euro 5.000,00 e che successivamente l’Autorità riversava tale importo al bilancio dello Stato.

Ritenuto opportuno:

- di dare seguito, alla luce di quanto disposto dalla sentenza del TAR Piemonte n. 9989/2022, al rimborso della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000,00 irrogata con la delibera n. 107/2016 e versata da Trenitalia S.p.A. nonché di accertarne il recupero nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze in quanto già riversata dall’Autorità al bilancio dello Stato.

DETERMINA

- 1.di disporre, per le motivazioni sopra illustrate, il rimborso della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000,00 irrogata con delibera n. 107/2016 a Trenitalia S.p.A. e dalla stessa versata all’Autorità;
- 2.di impegnare sul capitolo 51300 del bilancio di previsione 2022 avente ad oggetto “Rimborsi a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso”, Codice Piano dei Conti U.1.09.99.05.001, l’importo di euro 5.000,00 a favore di Trenitalia S.p.A., Piazza della Croce Rossa 1, Roma – 00161, CF: 05403151003;
- 3.di accettare sul capitolo 12500 del bilancio di previsione 2022 avente ad oggetto “Rimborsi, recuperi, e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso”, Codice Piano dei Conti E.3.05.02.03.005, l’importo di euro 5.000,00 nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, via XX Settembre n. 97, Roma - 00187;
- 4.di autorizzare il pagamento della somma complessiva di euro 5.000,00 a favore di Trenitalia S.p.A., Piazza della Croce Rossa 1, Roma – 00161, CF: 05403151003;
- 5.di incaricare il Direttore dell’Ufficio Contabilità, bilancio e autofinanziamento di comunicare all’operatore economico di cui al punto 1. gli estremi del provvedimento di rimborso;
- 6.di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito *web* istituzionale dell’Autorità.

Torino, 25/11/2022

il Segretario generale
GUIDO IMPROTA / ArubaPEC
S.p.A.